

STATUTO

LA FIERUCOLA A.P.S.

ART. 1 Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione avente la seguente denominazione: "LA FIERUCOLA APS" da ora in avanti denominata ASSOCIAZIONE. L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Fiesole all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'associazione ha durata illimitata

ART. 2 Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- ♦ attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ♦ interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- ♦ organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ♦ erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

In particolare l'associazione intende:

- promuovere la formazione di una cultura del rapporto uomo-natura, la tutela e valorizzazione dell'ambiente e in particolare individuare ed aiutare, ispirandosi alla linea spirituale e culturale dei Quaderni d'Ontignano, le attività di sussistenza nel rispetto della natura che tendono a rifiutare il consumismo, il lavoro salariato e ogni forma di inquinamento morale e materiale;
- svolgere attività di solidarietà sociale con le categorie deboli, marginali dell'agricoltura e del piccolo artigianato nonché dei consumatori per farli accedere a produzioni di qualità;
- promuovere feste, mostre, fiere, mercati, momenti aggregativi, manifestazioni pubbliche promozionali dei prodotti della piccola agricoltura ecologica e dell'artigianato ecologico locale ed in particolare la FIERUCOLA DEL PANE di Settembre a Firenze, dove i prodotti dell'agricoltura non industriale e dell'artigianato domestico, insieme alle tecniche per realizzarli, vengano conosciuti e diffusi;
- sostenere iniziative di rispetto ecologico che nell'economia di mercato non sopravviverebbero;
- promuovere la ricerca e messa a punto di tecnologie semplici per un'economia agricola su piccola scala e a basso consumo energetico;
- proteggere la riscoperta di piante spontanee, la coltivazione di varietà locali di piante alimentari e officinali e l'allevamento di razze di animali domestici tradizionali anche con interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



- promuovere l'auto-costruzione di case "ecologiche", con materiali locali deperibili, il riciclaggio delle aree metropolitane ed eccessivamente urbanizzate in villaggi e quartieri dotati di un'agricoltura ed orticoltura "infraurbana" e perciò relativamente umanizzati e autosufficienti e tutte quelle attività manuali e culturali, dall'agricoltura all'artigianato, alla trasformazione familiare dei prodotti naturali, alle storie, tradizioni e conoscenze che tendano a rimettere insieme l'abitare, il lavorare, il curarsi ed assistersi reciprocamente, insomma il vivere, in una casa che abbia solide radici nella natura e nel suo rispettoso uso, né privatistico né pubblicistico ma comunitario cioè fuori dalla gestione della terra come merce, mirando invece al suo "valore d'uso" per tutte le generazioni;
- svolgere attività editoriale comprendente la stampa, pubblicazione, distribuzione, vendita di materiale informativo, periodici e pubblicazioni sulle materie direttamente connesse agli scopi associativi, sia come edizioni dei Quaderni di Ontignano che come edizioni La Fierucola;
- organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, culturale.

Attraverso tutto ciò s'intende difendere il "vivente", cioè quei frammenti di vera cultura che i contadini e i popoli naturali possedevano nell'ambito di economie di piccola scala. Questa difesa comporta anche varie forme di analisi ed espressione critica, sia scientifica che culturale – espressiva, nei confronti di tecnologie o azioni e comportamenti che contrastano il "vivente". Perciò l'Associazione può organizzare, in tutto o in parte, feste espressive in cui la cultura del naturale trovi spazio e manifestazione.

In tutte le sue attività il metodo dell'Associazione deve sempre essere ispirato a francescana semplicità, evitando ogni facilitazione tecnologica ed organizzativa che possa snaturare il rapporto diretto e genuino fra le persone, perciò ad esempio le sue manifestazioni devono assomigliare il più possibile a quelle antiche cioè essere fatte su misura per chi ha scelto una vita semplice, ricca di fatti e di ambiente ma piuttosto povera di soldi.

L'Associazione può anche eventualmente aprire uno o più centri di raccolta consortili di prodotti agricoli, artigianali, svolgere servizi di diffusione di pubblicazioni e libri su argomenti in linea con i suoi scopi, organizzare corsi, campi di lavoro, nonché varie iniziative di beneficenza a favore di contadini piccoli vecchi e nuovi, piccoli artigiani manuali vecchi e nuovi, frazioni e università agrarie vecchie e nuove, università popolari ecologiche, ecc. Per i suoi scopi l'Associazione potrà incoraggiare la costruzione fra i suoi soci e con altri anche di altre forme organizzative come cooperative o società di mutuo soccorso, ad esclusione di ogni forma che comporti lucro.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 Ammissione e numero degli associati

Potranno chiedere di partecipare come soci all'attività dell'associazione quanti si riconoscono nella sua aspirazione e desiderano prendere parte alle sue singole iniziative (incontri, manifestazioni, mostre, convegni, sperimentazioni, ecc.) dando garanzia di non svolgere, nell'ambito associativo, attività in contrasto con lo spirito e gli scopi della Fierucola. Ciò potrà essere verificato con periodi di prova preliminari all'ammissione. La Fierucola aldilà delle mode e dei sentimentalismi, non vuole costituire né sette né gruppi di eletti intenzionati a proporre modelli di comportamento ma esprimere solo il rigore morale di un sincero attaccamento a tutto ciò che è ancora semplice e vivo. Niente tentativi di riproporre pari pari una cultura che è ormai scomparsa ma solo il richiamo al suo spirito innestato in attività concrete da toccare con mano, recuperando il significato del vivere di



persone che per millenni, con innocenza ed amore costante, coltivano il rapporto uomo-natura, rovinato poi dalle accomodanti ideologie nate nei borghi già mutilati del naturale e privi di spontaneità. Se un gruppo limitato sentirà e vorrà vivere con maggiore profondità questi aspetti, potrà usare questa associazione come primo contatto verso la formazione di Cenobi ecologici che, ad imitazione dei Cenobi Benedettini, nati per difendere dai barbari la fede e la conoscenza, dovrebbero proporsi di proteggere e trasmettere gli ultimi elementi di "conoscenza naturale". Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che potrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- le motivazioni che spingono a tale richiesta.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 Diritti e obblighi degli associati

Nel rispetto del principio di democraticità, tutti i soci hanno eguali diritti e doveri. Tuttavia si distinguono in:

- a) soci fondatori: sono i soci che hanno costituito l'Associazione.
- b) soci ordinari: sono i soci ammessi dal consiglio direttivo a maggioranza di 2/3.
- c) soci onorari: il consiglio direttivo a maggioranza di 2/3 può concedere la qualifica di soci onorari a Indiani d'America, nativi o indigeni di ogni parte del mondo che abbiano qualche messaggio di particolare rilevanza da trasmettere sul tema della vita giusta e del rispetto naturale.

La domanda di ammissione va presentata al Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;



- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione oppure se manca al pagamento della quota sociale per due anni consecutivi nonostante un sollecito scritto può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 Organi

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo (o di amministrazione), l'Organo di controllo, il Comitato dei Garanti.

ART. 7 Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno entro il mese di Maggio anche con avviso esposto nella sede sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, posta elettronica, mediante altri mezzi di telecomunicazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Qualora ci sia necessità di convocazione on line la partecipazione del socio deve essere in chiaro.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio di esercizio;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In assemblea straordinaria per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'assemblea per la durata di 3 anni.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 Presidente

Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.



Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta, assegnare mediante delega esplicita lo svolgimento temporaneo di attribuzioni a persone anche non facenti strettamente parte dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 Comitato dei garanti

Il Comitato dei Garanti, composto da tre membri effettivi più due supplenti, è eletto ogni tre anni dall'assemblea dei soci in coincidenza con l'elezione del Consiglio direttivo. La posizione di Garante è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Tra le sue competenze, il Comitato:

- svolge funzioni di composizione nelle controversie insorte tra organi associativi ovvero tra soci ed organi associativi, o ancora tra soci, su materie comunque afferenti la vita della Associazione;

- vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge e allo Statuto.



ART. 13 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, costituito da quote sociali annuali versate dai soci, da beni mobili e immobili, lasciti, donazioni, contributi o sovvenzioni pubbliche o private anche provenienti dalle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del codice di terzo settore, Eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

ART. 14 Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore

ART. 16 Bilancio d'esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 Informativa sociale

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate maggiori ai 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 18 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso IOrgano;
- il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.



Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: inviando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, esaminando i libri solo in sede.

ART. 19 Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 21 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, che si mostrino il più possibile in linea con gli scopi statutari della Fierucola o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 22 Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

